



Istituto Comprensivo "G. CARDUCCI"
Tel. 035/ 562193 - Fax 035/563241
Viale Natale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG)
Codice Fiscale: 95 20 668 01 67 – Codice Univoco: UF051V
Sito Internet: www.iccarducci.edu.it

E-mail bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it

Circolare N° 49/DS

Dalmine, 24 settembre 2021

Alle famiglie
Ai docenti
p.c. Alla DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: Ammissione a scuola di minori a seguito di ingresso in Italia dall'estero

Si comunica che ATS Bergamo ha emesso la seguente nota circa i criteri di sorveglianza e quarantena sanitaria dei minori che rientrano dall'estero e le conseguenti modalità per la loro ammissione a scuola.

La nota è valida fino al **25 ottobre 2021** (per gli effetti dell'Ordinanza ministeriale 28.08.2021), ma sarà poi tenuta aggiornata e resa disponibile sul sito di ATS Bergamo <https://www.ats-bg.it/covid-19-scuole>, nella sezione dedicata ai documenti utili.

Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pierpaolo Maini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.L.vo n. 39/1993

**SORVEGLIANZA E QUARANTENA SANITARIA DI MINORI
A SEGUITO DI INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO
(FINO AL 25 OTTOBRE 2021)**

Soprattutto in concomitanza dei periodi di vacanza scolastici è possibile che si debba riammettere a scuola minori che fanno ingresso in Italia provenienti da paesi esteri.

Per gli stessi vi sono criteri di sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli che si applicano per i contatti stretti di un caso positivo e che sono differenti a seconda del paese da cui si proviene (i paesi sono raggruppati in cinque elenchi, dalla A alla E).

I criteri di sorveglianza, che possono variare in base alla situazione epidemiologica del paese da cui si proviene, sono aggiornati e dettagliati nelle pagine ufficiali del [Ministero della Salute](#) e del [Ministero degli Esteri - Viaggiare Sicuri](#), a cui si rimanda per ogni informazione e dove è possibile verificare l'elenco a cui appartiene il singolo paese.

Per il rientro dei minori (da 0 fino a 18 anni non compiuti) sono previsti particolari criteri, anche in base all'età, che sono riassunti nella successiva tabella.

Si premette che, in tutti i casi dove è prevista una quarantena, oltre alla compilazione del *digital Passenger Locator Form* ([formulario on-line di localizzazione](#)), dovrà essere resa comunicazione obbligatoria anche al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ([https://sorveglianzacovid.ats- bg.it/?q=rientro da estero](https://sorveglianzacovid.ats-bg.it/?q=rientro_da_estero)) per ogni componente del nucleo familiare/gruppo, compresi i minori.

Per il rientro a scuola del minore in quarantena perché proveniente da paesi esteri, è proposto, come esempio di autocertificazione, il modello "MCDIPS 04 Dichiarazione Genitore per rientro Scuola-Nido", da redigere con modalità diversa a seconda dell'età del minore (quarantena senza tampone per i bambini da 0 fino ai 6 anni non compiuti), già in uso per la riammissione dei contatti scolastici.

Tabella per ingresso in Italia di minori dall'estero					
ELENCO	GREEN PASS RICHIESTO O CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE PER IL GENITORE	dPLF (*)	QUARANTENA MINORE	TEST PER MINORE (MOLECOLARE O ANTIGENICO) A FINE QUARANTENA	
			<i>Da 0 fino a 18 anni non compiuti</i>	<i>Da 6 anni fino a 18 anni non compiuti</i>	<i>Da 0 fino a 6 anni non compiuti</i>
A	Nessun adempimento				
B	Nessun paese				
C	SI (uno tra i tre Green Pass: vaccinale, guarigione o tampone)	SI	Prevista quarantena di gg.5 solo se il minore viaggia con genitore senza Green Pass richiesto	Previsto solo se sottoposto a quarantena	NO
D	<u>test NEGATIVO</u> all'ingresso (molecolare o antigenico) e <u>Green pass vaccinale</u> (per Canada, Giappone o Stati Uniti valido anche <u>greenpass guarigione</u>).	SI	Prevista quarantena di gg.5 solo se il minore viaggia con genitore senza Green Pass richiesto e senza test NEGATIVO all'ingresso (molecolare o antigenico)	Previsto solo se sottoposto a quarantena	NO
E	nessun Green Pass ma solo <u>test NEGATIVO</u> all'ingresso (molecolare o antigenico)	SI	SI (gg.10)	SI	NO

(*) *digital Passenger Locator Form*

La normativa italiana individua cinque elenchi di Paesi a cui si applicano misure differenti, più alcuni Paesi sottoposti a misure speciali.

Le disposizioni riportate di seguito hanno carattere riassuntivo.

A	San Marino, Città del Vaticano
B	Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all'elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco
C	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele
D	Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao
E	Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco